

CAMERA DEI DEPUTATI N. 325

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, GASPARI, DRIUSSI, DE MEO,
SABATINI, COLASANTO**

Annunziata il 30 ottobre 1953

Benefici di carriera in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione ha lo scopo di concedere agli agenti ferroviari, ex combattenti della recente guerra 1940-45 ed assimilati — secondo le vigenti disposizioni legislative — concreti benefici di carriera, nella considerazione che tale personale è il solo, fra tutti gli altri dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, il quale, *dopo otto anni* dalla fine delle ostilità, non ha ottenuto alcuna agevolazione di carriera.

Come è noto a voi tutti, con l'articolo 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, tutte le disposizioni recanti benefici di carriera vennero estese ai cittadini che avessero partecipato al conflitto allora in atto. Con il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, poi, vennero fissate le norme per la concessione dei relativi benefici, mediante la individuazione dei soggetti cui i benefici stessi si sarebbero dovuti attribuire.

Per effetto di dette norme, tutti i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni hanno ottenuto le agevolazioni di carriera competenti, secondo i rispettivi ordinamenti.

Soltanto gli agenti dipendenti dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato nulla hanno ottenuto.

Forse che, onorevoli colleghi, le loro prestazioni e i loro sacrifici non sono stati uguali a quelli di tutti gli altri cittadini?

Allo scopo, quindi, di sanare tale palese ingiustizia, perpetrata per di più proprio nei confronti di una categoria tanto benemerita per quello che ha saputo dare alla Patria nei momenti più gravi e più calamitosi non solo in guerra ma anche in pace, viene presentato alla vostra approvazione il presente disegno di legge.

Un breve esame dei pochi articoli che lo compongono vi renderà maggiormente persuasi della *indilazionabile necessità* di riparare un danno tanto grave, subito dalla categoria dei ferrovieri ex combattenti della recente guerra 1940-45 ed assimilati.

Con l'articolo 1 si stabilisce che tutti gli agenti di ruolo, dipendenti dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente od assimilato, nonché in possesso di apposito titolo di studio, possono partecipare a speciali concorsi interni per soli titoli a posti iniziali di quelle qualifiche e di quei gradi ai quali normalmente si accede per concorso esterno.

Con l'articolo 2 si dà la possibilità a quegli agenti che durante le operazioni belliche conseguirono il grado di sottufficiale di potere partecipare a speciale concorso interno per soli titoli ai posti iniziali di grado decimo ferroviario, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio corrispondente.

Con l'articolo 3 vengono immediatamente sistemati nelle qualifiche di grado decimo fer-

roviano, anche se sprovvisti dell'apposito titolo di studio, ma purché ritenuti idonei dalla Amministrazione, quegli agenti che durante le operazioni belliche conseguirono il grado di ufficiale.

Il beneficio concesso dal presente articolo vuole essere un tangibile riconoscimento delle capacità e della intraprendenza per quella piccola eletta schiera di combattenti che, in momenti delicatissimi della guerra guerreggiata, dimostro di possedere qualità superiori alle comuni e tali da meritare l'elevato ed ambito riconoscimento del grado di ufficiale che non avrebbe mai potuto raggiungere per le vie normali.

L'articolo 4 fissa le date precise dalle quali dovranno cominciare a decorrere i benefici, unicamente ai fini della ricostituzione della carriera, per quegli agenti che risulteranno in possesso, alle date medesime, di tutti i prescritti requisiti combattentistici e dello apposito titolo di studio.

Le tre date proposte sono state fissate in relazione alle disposizioni legislative che hanno esteso ai combattenti del recente conflitto 1940-45 tutti i benefici economici e di carriera.

La data dell'8 maggio 1945 trova giuridica giustificazione nel preciso disposto dell'articolo 2 del citato regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, il quale stabilisce che « con successivo decreto del Capo del Governo, da adottarsi di intesa col Ministro per le finanze, sarà stabilita la data sotto la quale dovranno ritenersi cessate le operazioni di guerra dell'attuale conflitto, ai particolari effetti del presente regio decreto ». Tale data, infatti, viene fissata all'8 maggio 1945 dall'ancora più preciso disposto dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, nel quale è detto: « Agli effetti dei benefici spettanti ai combattenti della guerra 1940-45, e salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, le vigenti disposizioni in favore dei combattenti, che fanno riferimento alla data dell'armistizio, devono intendersi riferite alla data dell'8 maggio 1945 ».

La data del 21 marzo 1948 trova anch'essa piena e fondata giustificazione nel disposto dell'articolo 12 del più volte citato decreto legislativo n. 137 del 1948, il quale dice che « il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* ». E cioè il 21 marzo 1948.

Con la data di entrata in vigore della presente legge, invece, vengono compresi tutti gli altri agenti ferroviari, in possesso dei pre-

scritti titoli, assunti anche posteriormente alle date di cui avanti nei ruoli organici della Amministrazione ferroviaria.

Si è creduto opportuno fissare le tre date con tre decorrenze diverse, *sempre ed unicamente ai fini della carriera*, per evidenti ragioni di equità, ed anche allo scopo di rendere operanti i benefici in questione per tutti gli agenti ferroviari in possesso della qualifica di combattente od assimilata a questa, *indipendentemente dall'epoca in cui vennero inquadrati nei ruoli organici del personale ferroviario*.

Col primo comma dell'articolo 5 si fa obbligo al Ministro dei trasporti di emanare norme per l'espletamento dei concorsi interni per titoli, previsti dagli articoli 1 e 2, e per le sistemazioni stabilite dall'articolo 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. E ciò nella considerazione di non lasciar trascorrere inutilmente altro tempo, attuando entro un termine preciso, le legittime aspettative degli interessati.

Col secondo comma dell'articolo 5 vengono fissati in modo tassativo quali debbono essere gli elementi che le apposite Commissioni di cui al successivo articolo 6 dovranno prendere in considerazione per ogni singolo concorrente ai fini della formazione della graduatoria generale di merito.

Col terzo comma, sempre dell'articolo 5, poi, viene stabilito che tutti gli agenti, ritenuti idonei ai concorsi ed alle sistemazioni di cui avanti, perché in possesso dei prescritti titoli combattentistici e di studio, siano immediatamente immessi nelle nuove qualifiche e gradi competenti, seguendo l'ordine della graduatoria generale ed attribuendo ad essi quella decorrenza ai fini della ricostituzione della carriera, che spetta loro secondo quanto stabilito nel precedente articolo 4. Resta fissato, nel contempo, il principio che la immissione delle nuove qualifiche e gradi dovrà avvenire anche in eccedenza alle piante organiche, onde concedere immediatamente a tutti gli idonei un beneficio concreto, senza ulteriori dilazioni ed indugi.

Con l'ultimo comma dell'articolo 5, infine, si stabilisce che gli effetti economici decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con l'articolo 6 viene attribuito al Ministro dei trasporti il compito di nominare le apposite Commissioni per l'espletamento dei concorsi e delle sistemazioni, previsti dalla presente legge. Viene anche stabilito che la presidenza di tali Commissioni debba essere affi-

data ad un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e che di esse debbano essere chiamati a far parte un rappresentante dei ferrovieri mutilati ed invalidi di guerra ed un rappresentante dei ferrovieri ex combattenti e reduci di guerra, su designazione delle rispettive Associazioni combattentistiche.

Tale criterio è stato suggerito dalla natura dei provvedimenti contenuti nella presente legge non solo, ma anche e sopra tutto per aderire ad analogo desiderio, più volte espresso in proposito, dall'eccellentissimo Consiglio di Stato stesso.

La norma contenuta nell'articolo 7 ha lo scopo di attribuire, su domanda degli interessati, un determinato periodo di anzianità di grado, suddivisa partitamente, rispetto a successive promozioni e passaggi di categoria, purché non inferiore di un anno, a quegli agenti che in un modo o nell'altro non potranno beneficiare delle agevolazioni di carriera previste dai precedenti articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

Allo scopo, infine, di salvaguardare la tutela dei diritti degli agenti ferroviari combattenti ed assimilati in ordine alla applicazione del beneficio previsto dall'articolo 7 della presente legge e del beneficio previsto dall'articolo 1 del testo unificato, approvato con regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, viene stabilito — all'articolo 8 — che a far parte della Commissione di esame e delle Commissioni di avanzamento normale, sia compartimentali, sia centrali, vengano sempre chiamati a partecipare un rappresentante dei ferrovieri mutilati ed invalidi di guerra ed un rappresentante dei ferrovieri combattenti e reduci di

guerra, sempre su designazione delle rispettive Associazioni combattentistiche.

Infatti, come si è già visto, l'articolo 7 della presente legge prevede una attribuzione di anni di anzianità a quegli agenti combattenti e reduci della recente guerra 1940-45 che, comunque, non potranno beneficiare dei passaggi di categoria e l'articolo 1 del citato testo unificato n. 1711 del 1927 — contenente provvedimenti a favore degli agenti ex combattenti delle ferrovie dello Stato — prevede per tutti gli agenti ferroviari combattenti ed assimilati l'attribuzione di un punteggio commisurato al periodo trascorso in zona di operazioni, da valere come titolo di preferenza per i normali avanzamenti a termine dell'articolo 58 del vigente regolamento per il personale ferroviario (cioè, a parità di merito, è preferito l'ex combattente e tra più ex combattenti colui che ha maggiore punteggio).

Con l'articolo 9 viene attribuita al Ministro dei trasporti la competenza a decidere su eventuali controversie, che insorgessero in conseguenza della applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, salvo sempre il diritto concesso agli interessati di ricorrere in base alle facoltà previste dalla vigente legislazione.

Onorevoli colleghi, siamo certi che i motivi di equità cui si ispira la presente nostra proposta di legge non potranno non raccogliere il vostro consenso e contiamo quindi che, mercé il vostro suffragio, le disposizioni in essa contenute divengano presto operanti a giusto soddisfacimento delle legittime attese di una categoria così degna di apprezzamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ai seguenti concorsi interni per titoli:

- a) se in possesso di laurea:
 - 1°) a posti di ispettori di 2^a classe se rivestiti di qualifica di grado 6° ferroviario;
 - 2°) a posti di allievo ispettore negli altri casi;
- b) a posti di segretario, disegnatore, assistente lavori sottocapo delle stazioni e capo tecnico di 3^a classe ed interprete, se in possesso di licenza di scuola media superiore;
- c) a posti di alunni d'ordine degli uffici e delle stazioni, aiutanti disegnatori, sorveglianti ai lavori, conduttori se in possesso di licenza di scuola media inferiore;
- d) a posti di guardasala, frenatore, operaio, aiuto macchinista, se in possesso di licenza di scuola elementare.

ART. 2.

Gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che durante la guerra abbiano conseguito il grado di sottufficiale, anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto sono ammessi ad appositi concorsi interni per titoli a posti delle qualifiche di cui al punto c) dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

Gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45, ed assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che rivestano la qualifica di grado XI ferroviario od inferiore, che durante la guerra abbiano conseguito il grado di ufficiale, sono ammessi, anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto e purché ritenuti idonei, al passaggio di grado corrispondente ad una delle qualifiche di cui al punto c) dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 4.

Ai vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed ai sistemabili di cui al precedente articolo 3 saranno assegnate,

agli effetti della ricostituzione della carriera, le seguenti decorrenze:

a) 8 maggio 1945 per coloro che a tale data erano in servizio ferroviario e si trovavano in possesso dei previsti requisiti;

b) 21 marzo 1948 per coloro che a tale data erano in servizio ferroviario e si trovavano in possesso dei previsti requisiti;

c) data di entrata in vigore della presente legge per coloro che alla data stessa siano in servizio ferroviario e si trovino in possesso dei prescritti requisiti.

ART. 5.

Il Ministro dei trasporti emanerà le norme per l'espletamento dei concorsi e per le sistemazioni previste dai precedenti articoli, non più tardi di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le graduatorie dei concorsi previsti dagli articoli 1 e 2 e le sistemazioni stabilite dall'articolo 3 della presente legge, saranno stabilite in base ai seguenti elementi:

durata del servizio ferroviario comunque prestato da ciascun concorrente;

mansioni disimpegnate;

qualificazioni ottenute;

titoli di studio posseduti;

benemerienze militari e servizio trascorso in zona di operazioni.

Tutti gli agenti risultati idonei nei concorsi e nelle sistemazioni di cui ai precedenti articoli, verranno immessi nelle nuove qualifiche, secondo l'ordine di graduatoria anche in eccedenza alla pianta organica.

Gli effetti economici dei provvedimenti risultanti dalla applicazione dei precedenti articoli decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

Il Ministro dei trasporti nominerà le apposite Commissioni per l'espletamento dei concorsi per le sistemazioni previste dalla presente legge.

Dette Commissioni saranno presiedute da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e di ciascuna delle medesime dovrà essere chiamato a far parte un rappresentante dei ferrovieri mutilati o invalidi di guerra ed un rappresentante dei ferrovieri ex combattenti e reduci di guerra, su designazione rispettivamente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

ART. 7.

Agli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, che comunque non beneficieranno dei passaggi di grado di cui ai precedenti articoli è concesso, dietro istanza, ai fini della progressione della carriera, un aumento di due anni di anzianità di grado.

La valutazione del beneficio potrà essere richiesta anche suddivisa partitamente, ma per non meno di un anno, rispetto a successive promozioni di grado o passaggi di categoria.

ART. 8.

Ai fini della tutela dei diritti previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 1 del testo unificato approvato con regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, nonché nell'articolo 7 della presente legge, saranno chiamati a far parte di ciascuna delle Commissioni di avanzamento e delle Commissioni di esami, un rappresentante dei mutilati ed invalidi di guerra ed un rappresentante dei combattenti e reduci di guerra, dietro designazione rispettivamente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

ART. 9.

Al Ministro dei trasporti è devoluta la competenza di decidere sulle eventuali controversie, provocate da reclami da prodursi, per via gerarchica, nel termine di due mesi dalla data di notificazione dei provvedimenti derivanti dall'applicazione della presente legge, salvo il ricorso di legittimità concesso dalle vigenti leggi.